

Codice A1912A

D.D. 11 luglio 2023, n. 298

Programma Regionale FESR 2021/2027, Priorità I - Obiettivo specifico RSO1.3 - Azione I.1iii.5. Approvazione dello schema di accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione dello strumento finanziario "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia". Impegno di spesa per euro 60.000.000,00 su capitoli vari. CUP J85H23000090009.



ATTO DD 298/A1912A/2023

DEL 11/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese

OGGETTO: Programma Regionale FESR 2021/2027, Priorità I - Obiettivo specifico RSO1.3 - Azione I.1iii.5. Approvazione dello schema di accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione dello strumento finanziario "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia". Impegno di spesa per euro 60.000.000,00 su capitoli vari. CUP J85H23000090009.

il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento disciplina, tra l'altro:

- modalità di sostegno ai destinatari attraverso strumenti finanziari e le modalità di attuazione di questi ultimi agli articoli 58 e 59;
- le modalità di definizione dei costi di gestione dello strumento finanziario in tema di congruità all'art. 68, comma 4;

il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

il Regolamento (UE) n. 2014/651 e s.m.i. della Commissione dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in virtù del quale l'agevolazione sarà esentata dall'obbligo di notifica ma sarà comunque soggetta alla Comunicazione alla Commissione Europea;

il Regolamento (UE) n. 2013/1407 della Commissione e s.m.i. dispensa gli aiuti di modesto importo (aiuti «de minimis») dal controllo sugli aiuti di Stato relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” di cui alla Comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01 e s.m.i. consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina;

l'Accordo di partenariato con Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15 luglio 2022;

il Programma “PR Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027” è stato approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione Europea C(2022) 7270 del 07/10/2022;

la D.G.R. n. 41 - 5898 del 28 ottobre 2022 ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il PR FESR 2021/2027 Regione Piemonte;

il PR FESR 2021/2027 Regione Piemonte è articolato su cinque priorità: Priorità I. RSI, competitività e transizione digitale, Priorità II. Transizione ecologica e resilienza, Priorità III. Mobilità urbana sostenibile, Priorità IV. Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze, Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale;

nell'ambito della Priorità I - RSI, competitività e transizione digitale, è stato previsto, tra l'altro, l'obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” declinato, fra l'altro, nell'Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito” che, tenuto conto dell'esperienza maturata nell'ambito della programmazione 2014-2020, sostiene il miglioramento dell'accesso al credito attraverso l'ausilio di strumenti finanziari di diversa natura – tradizionali, innovativi o collegati a sovvenzioni - calibrati sulla base delle peculiarità del tessuto produttivo e delle caratteristiche dimensionali delle imprese.

Dato atto che:

il PR prevede in particolare, in analogia con la programmazione 2014-2020, con riferimento all'obiettivo specifico sopra richiamato, tra le forme di finanziamento attivabili, il sostegno mediante strumenti finanziari di garanzia;

la D.G.R. n. 31 - 6671 del 27 marzo 2023 ha approvato gli indirizzi per l'istituzione dello strumento finanziario “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” e la relativa scheda tecnica di misura per complessivi euro 60.000.000,00;

con successiva D.G.R. n. 27 - 7122 del 26 giugno 2023, è stata disposta la parziale modifica della suddetta scheda di misura tramite l'eliminazione della limitazione di accesso, originariamente

prevista per i soli “Confidi”, al sostegno offerto in riassicurazione e controgaranzia;

si ritiene necessario, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla suddetta deliberazione, procedere all’attivazione di uno strumento finanziario la cui gestione sarà demandata a un organismo intermedio come definito all’art. 2.8, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ed in continuità con lo strumento finanziario attivato nel precedente periodo di programmazione;

vista la D.G.R. n. 42 - 5899 del 28 ottobre 2022 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027 ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

preso atto che la D.G.R. n. 39 - 6153 del 1 dicembre 2022:

- approva il calendario degli inviti a presentare proposte che sono state pianificate per il PR FESR 2021- 2027 per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 contemplando, tra l’altro, il bando “Fondo Regionale di Garanzia PMI” entro il primo semestre dell’anno;
- demanda a successivi atti amministrativi delle strutture regionali competenti per materia l’approvazione degli inviti/bandi/manifestazioni di interesse riportati nel calendario di cui sopra, previa approvazione della deliberazione della Giunta regionale riferita all’attivazione della rispettiva misura;
- demanda alla Direzione regionale “Competitività del Sistema Regionale” l’assunzione delle conseguenti registrazioni contabili necessarie all’avvio delle iniziative di propria competenza indicate nel calendario e dà atto che alla copertura finanziaria dell’iniziativa programmata al punto 1), a decorrere dall’anno 2023, si provvederà mediante le risorse a valere sui capitoli 214982-214984-214986-214988 (Missione 1405), indicati in allegato alla medesima deliberazione, sul bilancio di previsione finanziario;

posto che la D.D. 513/A19000 del 28 dicembre 2022:

- ha dato avvio a talune azioni ricomprese nella priorità I “RSI, competitività e transizione digitale” e nella priorità V “Coesione e sviluppo territoriale” richiamate nell’allegato della D.G.R. n. 39 – 6153 del 1 dicembre 2022 sulla base dei cronoprogrammi finanziari di attuazione delle medesime Azioni, procedendo all’assunzione delle registrazioni contabili necessarie;
- demanda l’attuazione di tali Azioni della Priorità I “RSI, competitività e transizione digitale” e della priorità V “Coesione e sviluppo territoriale” in capo ai Settori competenti della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, che procederanno alle successive prenotazioni di impegno e contestuale riduzione delle prenotazioni assunte all’atto dell’approvazione di ciascun invito/bando/disciplinare attuativi;
- dà atto che la prenotazione di spesa sarà oggetto di successiva riduzione e prenotazione a seguito di approvazione dei bandi e resa definitiva all’assegnazione delle risorse al beneficiario.

Considerato che la D.G.R. n. 31 - 6671 del 27 marzo 2023, fornendo i requisiti fondamentali per l’attuazione della misura “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” – Linea “Garanzia su finanziamenti alle imprese piemontesi” e linea “Riassicurazione garanzie fornite alle imprese piemontesi”, con una dotazione pari a euro 60.000.000,00, stabilisce inoltre che:

- il sostegno sarà fornito sotto forma di strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 58 del

Regolamento (UE) n. 2021/1060, e le agevolazioni saranno concesse sotto forma di garanzie volte a sostenere le imprese che hanno attivato operazioni finanziarie di importo non inferiore ad euro 25.000,00 in riassicurazione e controgaranzia e non inferiore a 75.000,00 in garanzia diretta finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato, secondo le percentuali indicate nella scheda di dettaglio della misura;

- la Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, risulta il soggetto deputato alla predisposizione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione della misura, nonché alla definizione delle modalità procedurali per il convenzionamento con il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* quale organismo intermedio delegato all’attuazione della misura e per la predisposizione dell’Accordo con il citato Ministero e con quello dell’Economia e delle Finanze per l’istituzione in seno al Fondo di Garanzia della Sezione speciale Regione Piemonte;

- il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, per la selezione degli interventi ammessi a fruire del sostegno offerto dalla Sezione speciale Regione Piemonte, attraverso il gestore successivamente individuato da quest’ultimo, adotterà i criteri di selezione e valutazione previsti dalla normativa vigente relativa al Fondo di Garanzia istituito presso il medesimo Ministero in coerenza con i criteri di ammissibilità approvati a seguito del Comitato di Sorveglianza PR FESR 2021-27 tenutosi in data 7 dicembre 2022.

Posto che, ai sensi dell’art. 58, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nell’ambito della misura in oggetto il sostegno dei fondi erogati mediante strumenti finanziari è giustificato sulla base delle evidenze contenute nel rapporto di valutazione *ex ante*, curato da IRES Piemonte, pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte in data 30 marzo 2023.

Dato atto che:

- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all’articolo 2, comma 100, lettera a), l’istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 delle Legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l’intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione

speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;

- il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* è stato oggetto di un articolato e complesso processo di riforma che ne ha modificato in parte i meccanismi di intervento, in particolare:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";
- il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, anche detti finanziamenti Nuova Sabatini, possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo;
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni

di carattere generale del Fondo”, di cui all’articolo 12, comma 1, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017;

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo”, di cui all’articolo 12, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla disciplina delle “operazioni a rischio tripartito”, che includono, altresì, i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2022), ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste all’articolo 13, comma 1 e comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (decreto liquidità) e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 55, della medesima legge di bilancio 2022, in materia di concessione delle garanzie a valere sul Fondo;
- con la comunicazione C(2022) 1890 *final*, del 23 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (*Temporary Crisis Framework*), successivamente modificata con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;
- con la decisione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 – *TCF: Loan guarantees for SMEs and small midcaps*, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n.81, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto in Ucraina e, in particolare, l’articolo 16, che, introducendo il comma 55-bis all’articolo 1 della legge di bilancio 2022, ha previsto la concessione della garanzia da parte del Fondo, nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti alle imprese destinati a finalità di investimento o alla copertura dei costi del capitale di esercizio, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, all’articolo 3, comma 3, ha stabilito che la garanzia del Fondo su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 del decreto medesimo, e nella misura massima dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (legge di bilancio 2023), all’articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, previsto dall’articolo 1, comma 55, e il termine finale di

applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della legge di bilancio 2022;

- la costituzione della Sezione speciale Regione Piemonte avverrà a seguito della sottoscrizione di apposito accordo tra il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Regione Piemonte;

- tale accordo è stato già in precedenza sottoscritto in data 1 luglio 2019 tra il MISE (ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Regione Piemonte per la costituzione della Sezione speciale Regione Piemonte a valere per la precedente programmazione POR FESR 2014-2020 e aggiornato in data 26 novembre 2020 con atto aggiuntivo che ha esteso l'operatività della Sezione speciale Regione Piemonte alla concessione di garanzie su portafogli di finanziamento e, contestualmente, alle disposizioni previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;

- il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) agirà, quale parte del citato accordo, come definito all'articolo 2, *sub*) 8, e per effetto dell'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in qualità di Organismo intermedio, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del PR Piemonte FESR 2021-2027 e svolgerà le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT), a seguito del conferimento del ruolo di Organismo Intermedio, sarà tenuto a sottoscrivere apposito accordo di finanziamento con il gestore del Fondo di Garanzia rappresentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) avente quale mandatario Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall'Amministrazione Centrale;

- come indicato nella D.G.R. n. 31 - 6671 del 27 marzo 2023, il beneficiario della misura è individuato in MedioCredito Centrale S.p.A. quale gestore mandatario all'interno del RTI precedentemente citato, mentre i destinatari finali della misura agevolativa saranno i professionisti, le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione (ove attive misure del Fondo a loro favore) e gli aiuti verranno concessi alle imprese piemontesi ai sensi degli artt. 17 e 22 del Reg. (UE) n. 2014/651, del Reg. (UE) n. 1407/2013 e, laddove applicabile, ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla Comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01 e s.m.i.;

- l'intervento della Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di garanzia, rispettivamente per la linea "Garanzia su finanziamenti alle imprese piemontesi" e la linea "Riassicurazione garanzie fornite alle imprese piemontesi", in relazione alle tipologie di operazioni selezionate al sostegno incrementale, così come disciplinato nello schema di Accordo tra MIMIT, MEF e Regione Piemonte allegato alla presente, potrà innalzare la percentuale di copertura sulle garanzie fornite sino a:

- un massimo del 80% (in caso di garanzia diretta);
- un massimo del 90% (in caso di riassicurazione/controgaranzia);
- ovvero fino alla misura massima prevista dalla specifica normativa tempo per tempo vigente. Le operazioni finanziarie di cui sopra dovranno essere riferite ad investimenti o progetti attivati nel territorio della Regione Piemonte, presso la sede principale o l'unità locale dell'impresa

beneficiaria;

- per la gestione della Sezione speciale Regione Piemonte saranno riconosciuti al gestore le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e il gestore, per gli interventi di garanzia del Fondo. Le predette commissioni di gestione saranno imputate alla Sezione speciale in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 68, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2021/1060; il rispetto di questa condizione sarà garantito dall'Accordo di Finanziamento che il MIMIT sottoscriverà con il gestore medesimo nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali. Alla Sezione speciale Regione Piemonte saranno versate, sempre in proporzione alla quota dell'operazione finanziaria da essa garantita, le commissioni di garanzia corrisposte al Fondo dai soggetti richiedenti, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni operative relative al Fondo di garanzia.

Tenuto conto inoltre che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art 7, comma 4, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

- l'accordo tra Regione Piemonte, MIMIT e MEF rientra nella fattispecie prevista all'art. 7 suindicato;

- al fine di addivenire al conferimento al MISE (ora MIMIT) delle funzioni di organismo intermedio (OI), nel corso della precedente programmazione POR FESR 2014-2020 e sulla base della allora pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali, l'Autorità di Gestione:

- con Determinazione dirigenziale n. 35 del 25/01/2016, si è dotata di una metodologia per la verifica della capacità dell'organismo intermedio di svolgere i compiti delegati;
- con nota prot. n. 17162 – A1901A del 06/06/2019, ha chiesto al MISE-DGIAI (oggi MIMIT) di fornire, con riferimento alle funzioni oggetto di delega, informazioni in merito a: organizzazione, procedure e strumenti di controllo, personale operante presso gli uffici coinvolti, procedure volte a garantire trasparenza e prevenzione della corruzione;

- con nota prot. n. 0256574 del 14/06/2019 il MISE (oggi MIMIT) ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità di Gestione;
- con nota prot. n. 63242-A19000 del 01/07/2019 l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 ha dato atto di aver verificato i requisiti chiave atti a dimostrare la capacità dell'OI di svolgere i compiti delegati, comunicando l'esito positivo della verifica;

- la Regione Piemonte ha ritenuto quindi di delegare al MISE – DGIAI (oggi MIMIT – DGIAI) le funzioni di organismo intermedio e, in particolare, di selezione, gestione, attuazione e controllo dell'iniziativa “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia” a valere sul POR FESR 2014/2020, predisponendo apposita convenzione come da D.D. 1 agosto 2019, n. 463 avente ad oggetto “POR FESR 2014/2020 - L.R. 34/2004. Designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, quale Organismo Intermedio dell'Azione III.3d.6.1 - misura "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia" - e approvazione dello schema di accordo di delega delle funzioni”;

- sono attualmente in corso di definizione a cura della Direzione Competitività del Sistema Regionale, nel quadro della programmazione del PR FESR 2021-2027, le procedure per l'aggiornamento della citata convenzione con il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) per la riconferma della qualifica di organismo intermedio al fine di consentire al medesimo, in continuità con quanto già avvenuto nella programmazione precedente e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 68, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, di espletare le funzioni di selezione, gestione, attuazione e controllo dell'iniziativa “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” a valere sul PR FESR 2021-2027;

- la “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” finanziata con fondi derivanti dalla programmazione PR FESR 2021-2027 opererà pertanto, come concesso dalle regole di semplificazione relative all'implementazione degli strumenti finanziari per il periodo di programmazione 2021-2027 introdotte all'articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in continuità con la omonima sezione speciale regionale del Fondo di Garanzia già prevista nel precedente ciclo di programmazione presso il Ministero delle Imprese e dello Sviluppo (MISE) con D.G.R. n. 21 – 8632 del 29 marzo 2019.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene opportuno:

- 1) affidare al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, in qualità di organismo intermedio, l'attuazione della misura “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia”;
- 2) disporre la costituzione del fondo “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia”, per un importo pari a euro 60.000.000,00 presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, previa sottoscrizione tra Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 e MIMIT dell'atto di aggiornamento della citata convenzione a titolo di riconferma della qualifica di organismo intermedio;
- 3) approvare lo schema di secondo atto aggiuntivo all'Accordo tra il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT), il Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) e la Regione Piemonte per l'istituzione di una Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia, riportato in allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 4) azzerare, ai fini del contestuale impegno, conseguentemente le prenotazioni di impegno assunte con la D.D. n. 513/A19000 del 28 dicembre 2022 nell'ambito dell'Azione I.1iii.5 Sostegno per il

miglioramento dell'accesso al credito per la somma complessiva di euro 60.000.000,00 di seguito elencate:

- la prenotazione di spesa n. 2023/4171 sul cap. 214982/2023 (PR 2021/2027 – quota FESR) per euro 12.000.000,00 ;
- la prenotazione di spesa n. 2023/4164 sul cap. 214984/2023 (PR 2021/2027 – quota STATO) per euro 12.600.000,00 ;
- la prenotazione di spesa n. 2023/4214 sul cap. 214986/2023 (PR 2021/2027 – quota REGIONALE) per euro 5.400.000,00 ;

- la prenotazione di spesa n. 2024/1008 sul cap. 214982/2024 (PR 2021/2027 – quota FESR) per euro 7.600.000,00;
- la prenotazione di spesa n. 2024/1000 sul cap. 214984/2024 (PR 2021/2027 – quota STATO) per euro 7.980.000,00 ;
- la prenotazione di spesa n. 2024/1031 sul cap. 214986/2024 (PR 2021/2027 – quota REGIONALE) per euro 3.420.000,00;

- la prenotazione di spesa n. 2025/239 sul cap. 214982/2025 (PR 2021/2027 – quota FESR) per euro 4.400.000,00 ;
- la prenotazione di spesa n. 2025/237 sul cap. 214984/2025 (PR 2021/2027 – quota STATO) per euro 4.620.000,00;
- la prenotazione di spesa n. 2025/244 sul cap. 214986/2025 (PR 2021/2027 – quota REGIONALE) per euro 1.980.000,00;

5) impegnare nell'ambito della Missione 14, Programma 05, del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, P.d.C. finanziario U.2.03.01.01.001, a favore di Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, codice fiscale 80230390587, quale organismo intermedio delegato all'attuazione della misura, la somma complessiva pari a euro 60.000.000,00 così come di seguito specificato:

- euro 12.000.000,00 sul cap. n. 214982/2023, (PR 2021/2027 – quota FESR) fondi comunitari soggetti a rendicontazione; correlato all'accertamento n. 341/2023;
- euro 12.600.000,00 sul cap. n. 214984/2023, (PR 2021/2027 – quota STATO) fondi statali soggetti a rendicontazione; correlato all'accertamento n. 342/2023;
- euro 5.400.000,00 sul cap. n. 214986/2023, (PR 2021/2027 – quota REGIONALE);

- euro 7.600.000,00 sul cap. n. 214982/2024, (PR 2021/2027 – quota FESR) fondi comunitari soggetti a rendicontazione; correlato all'accertamento n. 107/2024;
- euro 7.980.000,00 sul cap. n. 214984/2024, (PR 2021/2027 – quota STATO) fondi statali soggetti a rendicontazione; correlato all'accertamento n. 108/2024;
- euro 3.420.000,00 sul cap. 214986/2024, (PR 2021/2027 – quota REGIONALE);

- euro 4.400.000,00 sul cap. n. 214982/2025, (PR 2021/2027 – quota FESR) fondi comunitari soggetti a rendicontazione; correlato all'accertamento n. 61/2025;
- euro 4.620.000,00 sul cap. n. 214984/2025, (PR 2021/2027 – quota STATO) fondi statali soggetti a rendicontazione; correlato all'accertamento n. 62/2025;
- euro 1.980.000,00 sul cap. n. 214986/2025, (PR 2021/2027 – quota REGIONALE);

6) dare atto che:

- le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;

- trattasi di risorse di natura non ricorrente;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale e secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che, pertanto, le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono finanziati dalle risorse accertate con D.D. n. 513/A19000 del 28 dicembre 2022 a valere rispettivamente sui capitoli n. 28881 e n. 21676, codici progetto rispettivamente n. 2022/111 e 2022/112, nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 300, delle entrate;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- agli interventi in oggetto, tramite procedura *online* del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il CUP J85H23000090009 (Fondo di Garanzia Sezione speciale Regione Piemonte);

7) dare atto che:

- le commissioni di gestione per il fondo "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia" saranno disciplinate da apposito accordo di finanziamento tra il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e il Gestore a norma di quanto disposto all'art. 59 e all'Allegato X del medesimo Regolamento e saranno ritenute congrue qualora comprese nei massimali previsti dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle commissioni di gestione è garantita dalle disponibilità dello strumento finanziario, ai sensi ed in applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. d), del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

8) procedere alla stipula dell'accordo con il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT), il Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), redatto secondo lo schema approvato con il presente atto;

9) dare atto che alla liquidazione delle somme impegnate con la presente determinazione si provvederà secondo le modalità e tempistiche disciplinate nello schema di Accordo di cui al punto 3).

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 24 aprile 2023, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- la L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. n. 1 - 6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".;
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 3 - 6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";

determina

per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della D.G.R. n. 39 - 6153 del 1 dicembre 2022, della D.G.R. n. 31 - 6671 del 27 marzo 2023 e della D.G.R. n. 27 - 7122 del 26 giugno 2023:

1) di affidare al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, in qualità di organismo intermedio, l'attuazione della misura "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia" (CUP J85H23000090009);

2) di disporre la costituzione del fondo "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di

Garanzia”, per un importo pari a euro 60.000.000,00 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previa sottoscrizione tra Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 e MIMIT dell’atto di aggiornamento della citata convenzione a titolo di riconferma della qualifica di organismo intermedio;

3) di approvare lo schema di secondo atto aggiuntivo all’Accordo tra il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT), il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) e la Regione Piemonte per l’istituzione di una Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia, riportato in allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

4) di azzerare, ai fini del contestuale impegno, conseguentemente le prenotazioni di impegno assunte con la D.D. n. 513/A19000 del 28 dicembre 2022 nell’ambito dell’Azione I.1iii.5 Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito per la somma complessiva di euro 60.000.000,00 così come dettagliato in premessa;

5) di impegnare nell’ambito della Missione 14, Programma 05, del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, P.d.C. finanziario U.2.03.01.01.001, a favore di Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, codice fiscale 80230390587, quale organismo intermedio delegato all’attuazione della misura, la somma complessiva pari a euro 60.000.000,00 così come dettagliato in premessa;

6) di dare atto che la transazione elementare dei movimenti contabili di cui ai punti 4) e 5) del presente dispositivo è rappresentata nell’Appendice A al presente provvedimento;

7) di dare atto che:

- le commissioni di gestione per il fondo “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” saranno disciplinate da apposito accordo di finanziamento tra il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e il Gestore a norma di quanto disposto all’art. 59 e all’Allegato X del medesimo Regolamento e saranno ritenute congrue qualora comprese nei massimali previsti dall’art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle commissioni di gestione è garantita dalle disponibilità dello strumento finanziario, ai sensi ed in applicazione dell’art. 68, comma 1, lett. d), del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

8) di procedere alla stipula dell’accordo con il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT), il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), redatto secondo lo schema approvato con il presente atto;

9) di dare atto che alla liquidazione delle somme impegnate con la presente determinazione si provvederà secondo le modalità e tempistiche disciplinate nello schema di Accordo di cui al punto 3).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lett. d), e art. 26 comma 1, sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Creditore: Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (codice creditore 322856)

Importo: euro 60.000.000,00

Responsabile del Procedimento: Paolo FURNO

Modalità individuazione creditore: art. 15, Legge n. 241/1990

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1912A - Promozione dello sviluppo economico e
accesso al credito per le imprese)
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Secondo_atto_aggiuntivo_Accordo_PIEMONTE_MIMIT_MEF.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (GIÀ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO), IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA

TRA

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy codice fiscale n. 80230390587, rappresentato da _____, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'Economia e delle Finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato da _____, Capo della Direzione VI – “Interventi Finanziari nell'Economia” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Piemonte, con sede in Torino, via Nizza 330, codice fiscale numero 80087670016, rappresentata dalla Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale, _____, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Piemonte,

PREMESSO CHE:

- a. il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte hanno sottoscritto, in data 1° luglio 2019, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”, un accordo (nel seguito, *Accordo*) per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, *Fondo*), di una sezione, denominata “Sezione

speciale regione Piemonte” POR FESR 2014-2020, alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per complessivi euro 64.000.000,00 rivenienti, per un importo pari a euro 24.000.000,00 da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020 e, per un importo pari a euro 40.000.000,00, dal Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020, approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* sulla base di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- b. con la comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (nel seguito, *quadro temporaneo*);
- c. con Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 26 novembre 2020, all’Accordo istitutivo della Sezione speciale regione Piemonte tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Piemonte è stata estesa l’operatività della Sezione speciale regione Piemonte alla concessione di garanzie su portafogli di finanziamento e, contestualmente, alle disposizioni previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito, *decreto liquidità*), nell’ambito di applicazione del *quadro temporaneo*;
- d. con il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione sono emanate le disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, e successive modifiche e integrazioni;
- e. con il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le “*Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*” è avviata, a partire dal 1° gennaio 2021, la programmazione europea per il periodo 2021-2027 e, in particolare, l’Allegato X “*Elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici – articolo 59, paragrafi 1 e 5*;
- f. con il regolamento (UE) 2022/2039 sono modificati i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell’aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE;
- g. l’articolo 71 “Autorità del programma” del sopracitato regolamento (UE) 2021/1060 prevede al comma 3 la possibilità di individuare da parte dell’Autorità di gestione uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto;
- h. l’Accordo di Partenariato con l’Italia, adottato con Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 *final* della Commissione del 15 luglio 2022 definisce le modalità intraprese dall’Italia per garantire

l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;

- i. con la comunicazione della Commissione Europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022 sono forniti gli “*Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)*”;
- j. la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (nel seguito, *legge di bilancio 2022*), ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste all'articolo 13, comma 1 e comma 12-*bis* del *decreto liquidità* e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 55, della medesima *legge di bilancio 2022*, in materia di concessione delle garanzie a valere sul *Fondo*;
- k. con la comunicazione C(2022) 1890 *final*, del 23 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito, *Temporary Crisis Framework*), successivamente modificata con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;
- l. con la decisione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 – *TCF: Loan guarantees for SMEs and small midcaps*, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;
- m. il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.81 (nel seguito, *decreto-legge Aiuti*), relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto in Ucraina e, in particolare, l'articolo 16, che, introducendo il comma 55-*bis* all'articolo 1 della *legge di bilancio 2022*, ha previsto la concessione della garanzia da parte del *Fondo*, nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti alle imprese destinati a finalità di investimento o alla copertura dei costi del capitale di esercizio, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
- n. il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (nel seguito, *decreto-legge Aiuti-ter*), all'articolo 3, comma 3, ha stabilito che la garanzia del *Fondo* su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 del decreto medesimo, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del *Fondo* allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;

- o. la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” (nel seguito, *legge di bilancio 2023*), all'articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del *Fondo*, previsto dall'articolo 1, comma 55, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso *Fondo*, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della *legge di bilancio 2022*;
- p. con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, la denominazione del Ministero dello sviluppo economico, attribuita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata sostituita con Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- q. all'interno del Programma Regionale (PR) FESR Piemonte 2021-2027 nell'Obiettivo Specifico RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, è presente l'Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito” che sostiene il miglioramento dell'accesso al credito attraverso l'ausilio di strumenti finanziari di diversa natura – tradizionali, innovativi o collegati a sovvenzioni – calibrati sulla base delle peculiarità del tessuto produttivo e delle caratteristiche dimensionali delle imprese. Tale azione è stata declinata mediante una misura specifica chiamata “Sezione Speciale regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” con dotazione finanziaria pari a euro 60 milioni, approvata con D.G.R. n. 31-6671 in data 27 marzo 2023 come modificata dalla D.G.R. n. 27 - 7122/2023/XI del 26 giugno 2023;
- r. ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1060/2021, la Regione Piemonte, a seguito del Comitato di Sorveglianza del PR FESR tenutosi in data 7 dicembre 2022, ha completato e presentato la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel PR FESR Piemonte 2021/2027;

CONSIDERATO CHE:

- a) le regole di semplificazione relative all'implementazione degli strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2021-2027, introdotte all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento 2021/1060 richiamato nelle premesse, consentono di attuare la *Sezione speciale regione Piemonte* in continuità con l'attuale periodo di programmazione, ferma

restando la conformità dello strumento finanziario alle regole di attuazione adottate nell'ambito di tale periodo;

- b) in coerenza con la volontà espressa dalla Regione Piemonte, le Parti ritengono opportuno adeguare l'*Accordo*, al fine di rafforzare l'operatività della *Sezione speciale Regione Piemonte del Fondo*, valorizzando le opzioni di intervento del *Fondo* medesimo ai sensi della disciplina prevista dal *decreto-legge Aiuti-ter* e dalla *legge di bilancio 2023*, per l'intero periodo di loro vigenza, attribuendo una dotazione integrativa delle risorse della *Sezione speciale regione Piemonte*, pari a euro 60.000.000,00.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e costituiscono, altresì, disposizioni e norme di riferimento dell'*Accordo*, come successivamente modificato e integrato.

Art. 2.

(Modifiche all'Accordo)

1. All'*Accordo* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere *n) e r)*, comma 1, dell'articolo 2 sono integrate come segue e sono aggiunte le lettere *u) e v)*:

n) "Professionisti": le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni

r) "soggetti beneficiari": le *PMI*, le piccole imprese a media capitalizzazione ove attive misure del *Fondo* a loro favore e i *professionisti* aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio della *Regione*;

u) "piccole imprese a media capitalizzazione": entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono *PMI*, così come definite dalla vigente normativa comunitaria (Art. 2, Regolamento UE n. 1017/2015), iscritte al Registro delle imprese;

v) "Soggetti garanti": i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle *PMI* sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari finali gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati";

- b) all'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Alla *Sezione speciale regione Piemonte del Fondo* affluiscono, inoltre, contributi pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) versati dalla *Regione*, a valere sulle risorse del PR FESR

Piemonte 2021-2027 che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e così articolati:

- i. euro 45.000.000,00 (quarantacinque milioni) riservati al sostegno di operazioni di garanzia diretta, di cui all'articolo 15-ter;
- ii. euro 15.000.000,00 (quindici milioni) riservati al sostegno di operazioni di riassicurazione e di controgaranzia, di cui all'articolo 15-ter.

Tali contributi sono versati dalla *Regione*, in una o più *tranches*, fermo restando quanto disposto all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1060/2021, sul conto intestato al Ministero di cui al comma 4 al fine di assicurare la continuità operativa della Sezione.

6-ter. Le dotazioni di cui al precedente comma 6-bis, punti *i.* e *ii.*, possono essere rimodulate in maniera compensativa dal *Gestore* sulla base dell'andamento determinato dal tiraggio delle due linee di intervento garantendo, tuttavia, la destinazione di almeno euro 15.000.000 sull'operatività di cui al punto *ii.*”

c) il comma 1 dell'articolo 5 è così sostituito:

“1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale regione Piemonte* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e in coerenza con i criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza della Regione Piemonte PR FESR 2021-27 richiamato in premessa.”;

d) il comma 2 dell'articolo 5 è così integrato:

“nonché gli ambiti e le finalità esclusi dal Reg. (UE) n. 2021/1058, dal Reg. (UE) n. 651/2014 e dal Reg. (UE) n. 1407/2013”;

e) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente comma:

“4. Le agevolazioni vengono concesse alle imprese piemontesi ai sensi degli articoli 17 e 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e, laddove applicabile, ai sensi del *Temporary Crisis Framework*.”;

f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2029.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2030 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.”;

g) dopo l'articolo 15-*bis* dell'Accordo è aggiunto il seguente:

Art. 15-*ter*.

(*Operatività della Sezione speciale regione Piemonte*)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, la *Sezione speciale regione Piemonte* interviene a integrazione delle misure di copertura del *Fondo* fino:
 - i. all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la *garanzia diretta*;
 - ii. al 90% dell'importo garantito dal *confidi* ovvero dal *soggetto garante*, per la *riassicurazione e controgaranzia*;
2. Sulla base della normativa vigente del Fondo indicata nelle premesse, in deroga a quanto previsto agli articoli 6, 7, e 7-*bis* dell'Accordo sottoscritto in data 1° luglio 2019, come successivamente modificato e integrato, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2023 o, salvo proroghe, fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea, operi, sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione/controgaranzia*, sostenendo, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti normative europee per le risorse dei fondi strutturali:
 - a) le operazioni ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *decreto-legge Aiuti-ter*, la cui garanzia è concessa su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, nella misura massima dell'80 per cento o del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, rispettivamente per la *garanzia diretta* o per la *riassicurazione/controgaranzia*, in favore di tutti i *soggetti beneficiari*, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla Parte IX, delle *disposizioni operative*;
 - b) le operazioni finanziarie relative a imprese che, nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, siano state danneggiate dal conflitto in corso e la cui garanzia è rilasciata ai sensi del *Temporary Crisis Framework*;
 - c) le operazioni ammissibili sulla base delle misure previste dalla normativa di riferimento del *Fondo*, tempo per tempo vigenti.
3. Ai fini dell'ammissibilità, le operazioni di cui al comma 1, sono di importo superiore a euro 75.000,00 per le *garanzie dirette* e a euro 25.000,00 per le

riassicurazioni/controgaranzie. A seguito di analisi dell'andamento dei dati di monitoraggio, le *Parti* si riservano di eliminare tale vincolo in qualsiasi momento attraverso comunicazioni tra le stesse.

4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui alle *disposizioni operative del Fondo*.”;

h) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 16.

(Continuità nel periodo di programmazione 2021-2027)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte*, disciplinata dal presente Accordo, proseguirà la propria operatività a sostegno dei soggetti beneficiari e in continuità con il periodo di programmazione 2014 - 2020, nel periodo di programmazione 2021-2027.
2. L'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento per il periodo di programmazione 2021 – 2027 è determinata conformemente all'articolo 68 del regolamento 2021/1060.
3. Per il periodo di programmazione 2021 – 2027 è applicata alla *Sezione speciale regione Piemonte* ogni ulteriore disposizione applicabile di cui ai regolamenti del periodo di riferimento ove modificativi delle disposizioni di cui alla regolamentazione della programmazione 2014 - 2020.

Art. 3.

(Efficacia dell'Atto)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.

(Testo coordinato dell'Accordo)

1. Il testo dell'*Accordo* coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo è riportato in allegato.

Il presente Atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Roma,

per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

per la Regione Piemonte

ALLEGATO – TESTO COORDINATO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ORA, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY), IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato da _____, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato da _____, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Piemonte, con sede in Torino, via Nizza 330, codice fiscale numero 80087670016, rappresentata dalla Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale, _____, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Piemonte,

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d. *Omnibus*) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966;

- il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla Decisione C(2018)598 final dell'8 febbraio 2018, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito "Fondi SIE") secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- a)* la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b)* con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c)* il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d)* il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Mi-

nistero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: *a)* le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; *b)* le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; *c)* l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;

e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera *a)* del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";

f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9- *bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) "...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.";

g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato

sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;

i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del Fondo di garanzia;

j) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo", di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017;

k) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo", di cui all'articolo 12, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla disciplina delle "operazioni a rischio tripartito", che includono, altresì, i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti;

l) l'Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020 è finalizzata al "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci";

m) il Programma pluriennale per le attività produttive 2018/2020, approvato con d.g.r. n. 21-7209 del 13/07/2018, prevede l'attuazione di una azione denominata "Strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l'accesso al credito da parte delle MPMI" da realizzare mediante il conferimento di risorse al Fondo Centrale di Garanzia per costituire una Sezione speciale regionale finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese piemontesi

n) la Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza del POR, in data 08/05/2019, la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Piemonte 2014-2020;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.
(*Premesse*)

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Accordo di finanziamento*”: l’accordo di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di *Organismo intermedio* e il *Gestore*, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) “*Consiglio di gestione*”: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “*confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:
 - i. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB o
 - ii. nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’albo previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;
- d) “*controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il *soggetto beneficiario* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
- e) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- f) “*decreto di riforma del Fondo*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del *Fondo*;
- g) “*disposizioni operative*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- h) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) “*garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai soggetti finanziatori. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

- j) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- k) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce, ai sensi dell’articolo 2, *sub*) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
- l) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione, firmatari del presente Accordo;
- m) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
- n) “*Professionisti*”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- o) “*Regione*”: la Regione Piemonte;
- p) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal Fondo a un *soggetto garante* e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
- q) “*Sezione speciale regione Piemonte*”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del Fondo dalla Regione;
- r) “*soggetti beneficiari*”: le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione ove attive misure del Fondo a loro favore e i *professionisti* aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della Regione;
- s) “*decreto portafogli*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;
- t) “*modalità operative portafogli*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- u) “*piccole imprese a media capitalizzazione*”: entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI, così come definite dalla vigente normativa comunitaria (Art. 2, Regolamento UE n. 1017/2015), iscritte al Registro delle imprese;
- v) “*Soggetti garanti*”: i *confidi* e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari finali gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati”.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle *disposizioni operative*.

Art. 3.
(Contributi)

1. Nell'ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell'articolo 2 del *decreto fund raising*, una sezione speciale, denominata “*Sezione speciale regione Piemonte*”.

2. La sezione speciale di cui al comma 1 è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.

3. Alla sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla *Regione*, per un importo complessivo di euro 64.000.000,00, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, interamente rinvenienti da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020 e indistintamente destinate agli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis.

4. I contributi di cui al comma 3 sono versati dalla *Regione*, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La prima quota, pari al 25% dei contributi di cui al comma 3, lettera *a*), è versata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte 2014 – 2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio* al medesimo Ministero, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Il *Gestore*, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria relativi alla prima quota, entro 60 giorni dalla data di accreditamento, avvia l'operatività della Sezione speciale, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondi-digaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della *Regione* (www.regione.piemonte.it).

6. Le successive quote dei contributi di cui al comma 3 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 6, entro 30 giorni dalla data della comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre *Parti* con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

6-bis. Alla Sezione speciale regione Piemonte del Fondo affluiscono, inoltre, contributi pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) versati dalla *Regione*, a valere sulle risorse del PR FESR Piemonte 2021-2027 che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e così articolati:

- i. euro 45.000.000,00 (quarantacinque milioni) riservati al sostegno di operazioni di garanzia diretta, di cui all'articolo 15-ter;
- ii. euro 15.000.000,00 (quindici milioni) riservati al sostegno di operazioni di riassicurazione e di controgaranzia, di cui all'articolo 15-ter.

Tali contributi sono versati dalla *Regione*, in una o più *tranches*, fermo restando quanto disposto all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1060/2011, sul conto intestato al Ministero di cui al comma 4 al fine di assicurare la continuità operativa della Sezione.

6-ter. Le dotazioni di cui al precedente comma 6-bis, punti *i* e *ii*, possono essere rimodulate in maniera compensativa dal *Gestore* sulla base dell'andamento determinato dal tiraggio delle due linee di intervento garantendo, tuttavia, la destinazione di almeno euro 15.000.000 sull'operatività di cui al punto *ii*.

7. I contributi di cui al comma 3, lettera *b*), sono versati, per una prima quota pari al 25% entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4 e la restante quota sulla base di quanto stabilito nel Programma pluriennale di cui alla lettera *m*) citata nelle premesse, in considerazione della tipologia delle operazioni finanziate dal fondo, entro il 31 dicembre 2019, salvo che, in relazione all'andamento della *Sezione speciale* oggetto del presente accordo, le *Parti* non formalizzino una successiva scadenza.

8. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte* può essere integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre *Parti* del presente Accordo.

Art. 4.

(Modalità di intervento della sezione)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale regione Piemonte* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del *Fondo* in favore dei *soggetti beneficiari*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la *Sezione speciale regione Piemonte* opera finanziando, unitamente al *Fondo*, gli interventi di *garanzia diretta* di cui all'articolo 6 e di *riassicurazione* e *controgaranzia* di cui all'articolo 7, riferiti alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 del presente Accordo, concesse ai *soggetti beneficiari*.

3. Al fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle imprese della *Regione*, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 e nel rispetto delle *modalità operative portafogli*, gli interventi della *Sezione speciale regione Piemonte* sono rivolti alla concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti e sono diretti a rafforzare le ordinarie misure della copertura del *Fondo* previste dal *decreto portafogli* in favore dei *soggetti beneficiari*, secondo quanto indicato all'articolo 7-bis.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all'intervento della Sezione)

1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale regione Piemonte* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e in coerenza con i criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza della Regione Piemonte PR FESR 2021-27 richiamato in premessa.

2. Non sono ammissibili all'intervento della *Sezione speciale regione Piemonte* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. Non sono altresì ammissibili all'intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché gli ambiti e le finalità esclusi dal Reg. (UE) n. 2021/1058, dal Reg. (UE) n. 651/2014 e dal Reg. (UE) n. 1407/2013.

3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale regione Piemonte*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*.

4. Le agevolazioni vengono concesse alle imprese piemontesi ai sensi degli articoli 17 e 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e, laddove applicabile, ai sensi del *Temporary Crisis Framework*.

Art. 6.

(Interventi in garanzia diretta)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5, l'incremento, fino alla misura dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, delle misure di copertura della *garanzia diretta* previste per le operazioni finanziarie con durata "fino a 36 mesi" e "superiore a 36 mesi" di cui alla tabella riportata nell'allegato n. 1 al *decreto di riforma del Fondo*. Ai fini dell'ammissibilità all'intervento della Sezione speciale, le predette operazioni devono:

- a) essere riferite a *soggetti beneficiari* appartenenti alle classi di merito di credito 2, 3 e 4;
- b) avere importo superiore a euro 150.000,00.

2. Le misure massime per gli interventi di *garanzia diretta*, così come incrementate ai sensi di quanto previsto al comma 1, sono riportate nell'allegato 1 del presente Accordo.

Art. 7.

(Interventi in riassicurazione)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 presentate dai *confidi* o altri soggetti garanti:

a) l'incremento della misura della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 6 marzo 2017, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi* o altri soggetti garanti e

b) nel caso di richieste di *riassicurazione* presentate da *confidi* o altri soggetti garanti non autorizzati ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, lettera ccc), del decreto ministeriale 6 marzo 2017, il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, lettera a), del medesimo decreto 6 marzo 2017, della misura della controgaranzia rilasciata dal *Fondo* sulla medesima operazione finanziaria.

2. Le misure massime per gli interventi di *riassicurazione*, così come incrementate ai sensi di quanto previsto al comma 1, sono riportate nell'allegato 2 del presente Accordo.

Art. 7-bis.

(*Garanzie su portafogli di finanziamenti*)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* opera finanziando, unitamente al *Fondo*, garanzie su portafogli regionali di finanziamenti, ai sensi del *decreto portafogli*, per:

a) garantire una quota della tranche junior fino al 2 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, incrementale rispetto alla quota garantita con risorse del *Fondo* ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto portafogli*; la predetta copertura può arrivare fino al 3 percento nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti e/o aumentando la copertura a carico del *Fondo* e/o

b) sottoscrivere la tranche mezzanine del portafoglio, offrendo copertura a una quota non superiore all'80% di tale tranche e non superiore al 5 percento dell'ammontare del medesimo portafoglio, ovvero al 6 percento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti a fronte di programmi di investimento e/o progetti di ricerca e sviluppo.

2. La misura della quota di tranche junior coperta dalla *Sezione speciale regione Piemonte* è determinata in ragione della rischiosità del portafoglio di finanziamenti, come comunicata dal soggetto richiedente all'atto della presentazione del portafoglio ed è concessa, in ogni caso, entro i limiti delle disponibilità della medesima *Sezione speciale*.

3. La *Sezione speciale regione Piemonte* risponde delle prime perdite registrate sul portafoglio di finanziamenti con modalità "*pari passu*", in proporzione alla misura di garanzia da essa rilasciata e fermo restando il limite della copertura prestata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del *decreto portafogli*. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale regione Piemonte* copre l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario.

Art. 8.

(*Accantonamenti per il rischio*)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale regione Piemonte*, il *Gestore* opera, a valere sulla *Sezione speciale regione Piemonte*, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale regione Piemonte* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima Sezione.

Art. 9.

(Gestione della Sezione)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale regione Piemonte*.

3. Sino al termine del periodo di ammissibilità, le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 10.

(Compensi per la gestione e commissioni di garanzia)

1. Per la gestione della *Sezione speciale regione Piemonte* sono riconosciuti al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla Sezione speciale in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

2. Alla *Sezione speciale regione Piemonte* sono versate, sempre in proporzione alla quota dell'operazione finanziaria da essa garantita, le commissioni di garanzia corrisposte al *Fondo* dai soggetti richiedenti, ai sensi di quanto previsto dalle *disposizioni operative*.

Art. 11.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alla percentuale dell'importo dell'operazione finanziaria garantita

dalla Sezione speciale e nel limite dell'importo massimo dalla stessa Sezione garantito. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale regione Piemonte* copre:

a) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *garanzia diretta*, nel caso di mancato adempimento del *soggetto beneficiario*;

b) la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, nel caso di *riassicurazione*;

c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *controgaranzia*, nel caso di mancato adempimento sia del *soggetto beneficiario* che del garante di primo livello.

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale regione Piemonte* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 12.

(Attività di monitoraggio della Sezione speciale)

1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale Organismo Intermedio, il Consiglio di gestione, attraverso il Gestore, informa le Parti circa l'andamento della *Sezione speciale regione Piemonte*, mediante la trasmissione di report sull'operatività, con la periodicità trimestrale.

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 13.

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2029.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2030 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 14.

(Disposizioni per la liquidazione della sezione speciale)

1. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte* che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dalla data di chiusura del POR FESR Piemonte 2014-2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell'*Accordo di finanziamento*, ovvero in altri strumenti finanziari, purché, in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimen-

to o altre forme di sostegno, così come previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le risorse della *Sezione speciale regione Piemonte* che, alla fine del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR Piemonte 2014 –2020, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla *Regione*, con modalità e termini che dovranno essere definiti tra le medesime *Parti*.

Art. 15.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.

Art. 15-bis.

(Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19)

1. Alla luce dell'entrata in vigore, in data 8 aprile 2020, del decreto-legge liquidità, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, le Parti convengono che la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, opera, esclusivamente, finanziando:

a) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione concedibile dal Fondo, rispettivamente, fino alla misura massima del 90% e del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

b) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura sia in garanzia diretta che in riassicurazione concedibile dal Fondo, rispettivamente pari all'80% e al 90%, fino alla misura del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

c) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto-legge liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo, pari all'80%, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal confidi richiedente e, nel caso di confidi non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto ministeriale 6 marzo 2017, del pari incremento della controgaranzia.

2. Con riferimento alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, la *Sezione speciale regione Piemonte* interviene a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal Fondo sull'operazione finanziaria, ai sensi e con le misure di cui al medesimo comma 1, rimanendo a carico del Fondo la copertura della rimanente quota dell'80 per cento.

3. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, in deroga alla vigente disciplina del Fondo e all'articolo 7-bis, la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, opera, esclusivamente, finanziando:

a) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge liquidità, l'incremento della quota della tranche junior fino a un massimo del 20 per cento della misura della

quota della medesima tranche junior garantita dal Fondo, in relazione a portafogli regionali dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a settori e filiere colpiti dall'epidemia;

b) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 2, l'incremento della misura di copertura della tranche junior dall'80% al 90% della stessa, in relazione a portafogli regionali di finanziamenti costituiti, per almeno il 20 per cento, da imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 aventi, alla data di inclusione, un rating non superiore alla classe "BB", come determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, gli interventi di garanzia di cui al presente articolo sono diretti a sostenere le operazioni finalizzate al finanziamento del capitale circolante dei soggetti beneficiari, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ad esigenze di liquidità connesse alla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica in atto, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge liquidità.

6. Il presente articolo ha efficacia fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del Fondo contenute nel decreto-legge liquidità. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 15-ter.

(Operatività della Sezione speciale regione Piemonte)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, la *Sezione speciale regione Piemonte* interviene a integrazione delle misure di copertura del Fondo fino:

- i.* all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la *garanzia diretta*;
- ii.* al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la *riassicurazione e controgaranzia*;

2. Sulla base della normativa vigente del *Fondo* indicata nelle premesse, in deroga a quanto previsto agli articoli 6, 7, e *7-bis* dell'Accordo sottoscritto in data 1° luglio 2019, come successivamente modificato e integrato, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2023 o, salvo proroghe, fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea, operi, sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione/controgaranzia*, sostenendo, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti normative europee per le risorse dei fondi strutturali:

a) le operazioni ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *decreto-legge Aiuti-ter*, la cui garanzia è concessa su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddet-

to decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, nella misura massima dell'80 per cento o del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, rispettivamente per la *garanzia diretta* o per la *riassicurazione/contro-garanzia*, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla Parte IX, delle *disposizioni operative*;

b) le operazioni finanziarie relative a imprese che, nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, siano state danneggiate dal conflitto in corso e la cui garanzia è rilasciata ai sensi del *Temporary Crisis Framework*;

c) le operazioni ammissibili sulla base delle misure previste dalla normativa di riferimento del *Fondo*, tempo per tempo vigenti.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le operazioni di cui al comma 1, sono di importo superiore a euro 75.000,00 per le *garanzie dirette* e a euro 25.000,00 per le *riassicurazioni/controgaranzie*. A seguito di analisi dell'andamento dei dati di monitoraggio, le *Parti* si riservano di eliminare tale vincolo in qualsiasi momento attraverso comunicazioni tra le stesse.

4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo, nonché le pertinenti previsioni di cui alle *disposizioni operative* del *Fondo*.

Art. 16.

(Continuità nel periodo di programmazione 2021-2027)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte*, disciplinata dal presente *Accordo*, proseguirà la propria operatività a sostegno dei soggetti beneficiari e in continuità con il periodo di programmazione 2014 - 2020, nel periodo di programmazione 2021-2027.

2. L'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento per il periodo di programmazione 2021 - 2027 è determinata conformemente all'articolo 68 del regolamento 2021/1060.

3. Per il periodo di programmazione 2021 - 2027 è applicata alla *Sezione speciale regione Piemonte* ogni ulteriore disposizione applicabile di cui ai regolamenti del periodo di riferimento ove modificativi delle disposizioni di cui alla regolamentazione della programmazione 2014 - 2020.

**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE PIEMONTE E
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 6)**

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura in garanzia diretta					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini" Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese" Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati" "Microcredito" Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
2	80%	80%				
3	80%	80%				
4	80%	(*)				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile

(*) Per tali operazioni finanziarie la *Sezione speciale Regione Piemonte* non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del *Fondo* previste dal *decreto di riforma*.

**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE PIEMONTE E
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 7)**

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della riassicurazione					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini" Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese" Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati") "Microcredito" Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
1	72%	72%	30%	50%	72%	72%
2	72%	72%				
3	72%	72%				
4	72%	72%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, indicano la misura della copertura offerta, in compartecipazione, dal *Fondo* e dalla *Sezione speciale Regione Piemonte*, rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal garante di primo livello sull'operazione finanziaria e la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal *Fondo* unitamente alla Sezione speciale. Resta fermo che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al *Fondo*, non può essere, in ogni caso, superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.